

 Ministero dell'Istruzione	 3° Istituto Comprensivo Nocera Inferiore	 Cambridge Assessment International Education Cambridge International School
3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE VIA S. Pietro N. 10/14 84014 NOCERA INFERIORE (SA) TEL. 081925530 - FAX 081926423 EMAIL saic8bu00x@istruzione.it saic8bu00x@pec.istruzione.it C.F. 94076720658 www.terzocomprensivonocera.edu.it		
		

3 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -NOCERA INFERIORE
 Prot. 0007667 del 12/09/2024
 I (Uscita)

AL PERSONALE DOCENTE
 AL PERSONALE ATA
 AGLI ALUNNI
 ALLE FAMIGLIE
 ALBO
 SITO WEB

OGGETTO: Direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni a.s. 2024/25

Si riportano di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le **responsabilità** relative agli **obblighi di vigilanza** sugli alunni e si comunicano le **disposizioni organizzative** per tutto il personale della scuola.

Profili di responsabilità

La **vigilanza** sugli alunni è un **obbligo di servizio** del personale scolastico, che può essere chiamato a rispondere per **danni arrecati dagli alunni** a terzi e a se stessi.

Nei confronti degli alunni e delle loro famiglie il personale ha responsabilità di tipo **penale** (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), **civile** e **amministrativo** o **patrimoniale**.

Quadro normativo: l'art. 28 Costituzione e il principio della responsabilità solidale

L'articolo 28 della Costituzione recita:

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici.

Tale articolo dà fondamento al principio della **responsabilità solidale** tra Amministrazione e dipendente, principio che vale nei **giudizi civili per risarcimento** dovuto a **danno ingiusto**.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, **può rivalersi sul dipendente** responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il **dolo** o la **colpa grave**.

Dolo o colpa grave del dipendente, giurisprudenza

La cosiddetta **culpa in vigilando** dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come **doloso** o **viziato da colpa grave**.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la **mancata sorveglianza** durante la **pausa di ricreazione** costituisce un'**ipotesi di colpa grave**. In giudizio, la **prova** di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a **carico dell'Amministrazione**, che si basa per la **difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento** fornita dall'istituzione scolastica.

Obbligo di vigilanza: artt. 2047 e 2048 CC, art. 29 CCNL scuola

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile:

In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [...] (2047) I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (2048)

Il Contratto scuola richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.* (art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007)

Dunque, il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della **culpa in vigilando**; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Configurazione dell'obbligo di vigilanza

La **durata** dell'obbligo di vigilanza coincide con il **tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola**, anche per **attività extracurricolari** (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per **uscite** e **viaggi di istruzione**. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un **obbligo di diligenza preventivo** e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Casi di particolare cura nell'obbligo di vigilanza

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di **attività motorie** e di **laboratorio**, gli **spostamenti di gruppo**, le **uscite didattiche** al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai **preposti**, che trovano applicazione in quei locali (**laboratori, palestre**) dove gli **studenti** sono **equiparati ai lavoratori**. Il citato D.lgs 81/08 definisce il preposto come *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

Obbligo di vigilanza del personale ATA

Anche sul personale ATA ricadono **compiti di sorveglianza** rispetto agli alunni. La **Tabella A** dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici): *compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.*

Il profilo dell'**area B** non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli **assistenti tecnici** di garantire *"l'efficienza e la funzionalità"* dei laboratori e il *"supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche"* implica un **controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature**, sul rispetto delle **norme di sicurezza** e del **regolamento dei laboratori** da parte degli alunni.

Ruolo del Dirigente scolastico

Il dirigente scolastico ha il dovere di **predispone misure organizzative idonee** all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01).

Tali misure organizzative sono dettagliate nell'**allegato**, che costituisce **parte integrante** della presente circolare.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l'art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere perché, casisticamente parlando, potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza) ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività;

Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massimadel corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto. La posizione dei banchi non va modificata.

È fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre e/olanciare oggetti dalle finestre. Gli insegnanti cureranno il **ricambio dell'aria** per almeno 15 minuti ogni ora, anche nella stagione invernale.

Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.

Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio, durante il ricevimento dei genitori assicurati da ciascun docente secondo il calendario pubblicato.

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc.. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici, hanno "compiti d'accoglienza e di sorveglianza" nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche. Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico,

posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

Al fine di evitare assembramenti, i collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell'ingresso nell'edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento dell'aula.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.

Si ricorda che **i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici** se non per comprovati ed eccezionali motivi.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Ciò premesso, non è consentito soddisfare richieste dei genitori durante l'orario scolastico relative a eventuali consegne di materiale, merende e quant'altro. Gli alunni devono venire a scuola provvisti di tutto l'occorrente.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso che provvederà ad informare gli uffici di segreteria.

Disposizioni relative ad entrata/uscita alunni

Gli alunni, che escono anticipatamente rispetto all'orario scolastico previsto, devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega, previa autorizzazione concessa dai responsabili di plesso, dai collaboratori del dirigente o da quest'ultimo.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito. In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l'ufficio di segreteria al fine di individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario. Se la famiglia non dovesse provvedere ad avvisare gli operatori scolastici, trascorso un congruo periodo di attesa, il personale scolastico avviserà le forze dell'ordine che provvederanno a riaccompagnare il minore a casa.

Disposizioni relative ai cambi di ora tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio d'ora, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula.

I collaboratori scolastici, tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della

campanella, in prossimità dell'aula.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva (è evidente che nel caso di docenti che si danno il cambio sulle stesse classi, ci si accorda per effettuare il cambio nella maniera più celere possibile, evitando di attendersi l'un l'altro sulla porta e confidando comunque nel buon senso);

Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.

Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Gli studenti faranno l'intervallo per la ricreazione all'interno della loro aula e consumeranno eventuali alimenti e bevande seduti nella propria postazione. Terminata la merenda, gli studenti potranno muoversi all'interno della propria aula. È assolutamente vietato agli alunni spostarsi da un'aula all'altra durante la ricreazione e spostarsi dal proprio piano.

La ricreazione ha la durata di 15 minuti dalle ore 11:00 alle ore 11:15.

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il collaboratore scolastico. Si raccomanda particolare attenzione affinché sia garantito il rispetto delle regole di convivenza civile. Onde evitare possibili assembramenti, il personale docente agevolerà l'uscita degli alunni dalla classe, per fruire dei servizi igienici, durante le ore di attività didattica di un solo alunno per volta assicurando la turnazione (sono consentite massimo n. 2 uscite giornaliere per ciascun alunno, tranne casi eccezionali). Durante l'intervallo/ricreazione il personale docente autorizza l'uscita dalla classe anche di n. 2 alunni per volta (1 maschio e 1 femmina). I docenti e/o i collaboratori scolastici dovranno aprire le finestre durante il periodo della ricreazione per favorire il necessario ricambio dell'aria all'interno delle aule.

I collaboratori scolastici eserciteranno un'attenta vigilanza durante l'intervallo/ricreazione sia dei corridoi sia in prossimità dei servizi igienici.

Uscita temporanea degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo.

Allo stesso modo i docenti non devono fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Gli alunni non devono essere autorizzati ad uscire per recarsi in bagno cinque minuti prima del suono della campanella.

Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica

Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell'ora. Durante la refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente.

Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale, possono trattenerli a scuola negli spazi loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio ed eventualmente a docenti appositamente incaricati.

Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio.

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori. I docenti sono tenuti ad

accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento e nel rispetto delle regole comportamentali.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.

Non è consentito l'accesso degli studenti al laboratorio di informatica senza la presenza di un docente.

Vigilanza durante le ore di Educazione Motoria/Scienze Motorie e Sportive

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente. Considerato che Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento (Legge 88 del 7 febbraio 1958), il certificato per l'idoneità all'Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto. Lo stesso dicasi per il Certificato di Buona salute. Il Dirigente Scolastico, tuttavia, in ottemperanza all'art. 3 della sopra citata legge, potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici. Se l'alunno risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, il genitore, previo parere del medico curante, avrà cura di comunicare al Dirigente scolastico l'esonero temporaneo, permanente, totale o parziale, dall'attività di Educazione Fisica. Per effetto, poi, della Legge sulla Privacy D. Lgs. 196/2003, il Medico non potrà comunicare al Dirigente Scolastico le condizioni di salute del bambino, ma redigerà, in questo caso, un Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore (gratuito), con il quale il genitore stesso potrà comunicargli le condizioni patologiche del figlio e chiedere l'esenzione dall'insegnamento dell'Educazione Fisica. La richiesta di esenzione, quindi, deve essere prodotta dal genitore ed inviata al Dirigente Scolastico, corredata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore.

Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività

Il personale docente, in servizio durante l'ultima ora, predisporrà gli alunni in fila e provvederà ad accompagnarli fino alla porta esterna/cancello dell'edificio.

In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richiede e, in particolar modo, nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che tutti i collaboratori scolastici debbano prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campanella dell'ultima lezione, eccezion fatta per coloro che usufruiscono del permesso di uscita anticipata. Del rispetto della regola sono responsabili i docenti dell'ultima ora di lezione i quali devono accompagnare gli alunni fino al portone d'uscita, assicurandosi che l'uscita avvenga in maniera ordinata e disciplinata, evitando assembramenti negli atri e in cortile.

Con l'approvazione della L. 4/12/2017, n. 172, i genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado possono legittimamente autorizzare la scuola a consentirne l'uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni e/o a usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della famiglia esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza al termine delle attività scolastiche, anche nella salita e discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata. È compito dell'insegnante adottare tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la tutela degli alunni e la loro eventuale riconsegna alle famiglie relativamente alla propria classe.

Durante le operazioni di uscita dai cortili e dalle aree esterne, si raccomanda il rispetto delle regole per evitare assembramenti.

I signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a non intrattenersi nelle aree esterne degli edifici.

Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M.291/92.

In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno. I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati. Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun allievo, l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato.

Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d'identità.

Uso delle attrezzature

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi a rischio connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il computer in modo corretto e coerente con le finalità educative – didattiche della scuola.

I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla presidenza;

Le presenti disposizioni, con carattere di notifica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale (Albo on line), hanno validità permanente.

Ulteriori direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.

Si raccomanda il massimo rispetto delle presenti disposizioni, a tutela della incolumità degli alunni e di tutto il personale della scuola.

ALTRE DISPOSIZIONI

Divieto di fumo

Si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare

scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al **divieto di fumo** (va da sé che, per farle rispettare, è innanzitutto indispensabile che siano per primi i docenti e tutto il personale della scuola a rispettarle). Si ribadisce che è **vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza**. Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli alunni e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.

Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari per gli studenti e i docenti

Con la circolare n. 5274 dell'11 Luglio 2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha dato nuove indicazioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025. Detta Circolare, a tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti, dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti. **I docenti avranno cura di controllare che gli smartphone eventualmente in possesso degli alunni siano tenuti rigorosamente spenti e riposti nello zaino di ciascun alunno**

Si ricorda, inoltre, che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari per uso personale durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente (Circolare n. 362 del 25 agosto 1998) e ATA, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e i docenti responsabili delle sedi che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli **aspetti interpersonali della vita scolastica**, intesa come **vigilanza educativa**. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di bullismo, cyber bullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare. A tal proposito, preme ricordare il valore educativo e non meramente punitivo delle ammonizioni sul registro di classe. Naturalmente, situazioni che risultino particolarmente difficili da gestire devono essere rappresentate dai docenti di classe al Dirigente Scolastico per eventuali iniziative degli Organi di competenza.

Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

Assenze alunni/e

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività inserite nel Piano dell'offerta formativa (progetti, ricerche culturali, lavori di gruppo, alternanza scuola-lavoro, visite guidate etc.) e per cui sia stata data adesione.

L'alunno che non partecipa alle attività che comportano un viaggio (visite guidate, viaggi di istruzione, etc.) è tenuto alla presenza a scuola.

Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite il Registro elettronico entro il giorno di rientro a scuola.

La Legge Regionale n°233 del 25/10/2023 abroga l'obbligo di certificazione medica per il rientro a scuola dopo una malattia superiore a cinque giorni. In caso di malattia superiore a cinque giorni, pertanto, l'alunno può

rientrare a scuola senza obbligo di presentare il certificato medico per il rientro. Ciò non implica, tuttavia, che la famiglia non possa o non debba più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei figli, nelle situazioni di numerose assenze, per cui possa essere messa a rischio la validità dell'anno scolastico (nella scuola secondaria) o vi possa essere il rischio di elusione dell'obbligo (nella scuola primaria e secondaria).

In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie e, in caso di assenze reiterate dopo avviso alle famiglie, avviso al Sindaco per i provvedimenti di competenza. I docenti comunicheranno ai coordinatori di classe ogni inosservanza di tale disposizione.

Eventuale assenza collettiva sarà considerata grave mancanza disciplinare e opportunamente sanzionata. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Tale comunicazione delle famiglie vale esclusivamente come attestazione da parte dei genitori di essere a conoscenza dell'assenza del proprio figlio a scuola.

Gli alunni presenti, comunque, non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.

Le assenze frequenti, le assenze collettive di intere classi, i ritardi sistematici, i rapporti disciplinari, le sospensioni dalle lezioni saranno considerati dal Consiglio di classe elementi fondamentali di giudizio per la deliberazione del giudizio di condotta; i Docenti coordinatori di classe segnaleranno tempestivamente alla Presidenza i casi di assenze, ritardi, uscite anticipate frequenti ed ogni episodi di rilievo che avviene all'interno della classe.

Ritardi alunni/e

L'alunno che si presenta a scuola dopo le 08,15 è considerato in ritardo, qualunque sia l'entità del ritardo stesso. È ammesso in classe dal docente dell'ora, che annota il ritardo sul registro elettronico. Per gli alunni che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici, il Dirigente scolastico può concedere permessi in deroga, previa richiesta da parte dei genitori.

Le entrate in ritardo degli alunni saranno regolamentate tramite appositi moduli prestampati da compilare presso il collaboratore scolastico in servizio. Il docente presente in classe avrà cura di registrare il ritardo. Dopo tre ritardi, i coordinatori di classe saranno tenuti ad avvisare le famiglie. In caso il problema dovesse protrarsi sarà il DS a contattare le famiglie.

I ritardi e le assenze non giustificate si configurano come mancanze disciplinari e sono sanzionate come da Regolamento di Istituto.

I ritardi saranno computati nel monte ore annuo di assenze.

Uscite anticipate alunni/e

Non è, di norma, consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle attività.

Gli alunni che, in casi eccezionali e debitamente documentati, faranno richiesta di uscite anticipate dovranno essere presi in consegna personalmente da un genitore o da chi ne esercita legalmente la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne delegata, che ne assumerà la responsabilità dell'avvicinanza.

Le uscite anticipate degli alunni saranno regolamentate tramite appositi moduli prestampati da compilare presso il collaboratore scolastico in servizio. Il docente presente in classe avrà cura di registrare l'uscita.

Le uscite anticipate saranno computate nel monte ore annuo di assenze.

Vigilanza uso divisa scolastica

Il Consiglio all'unanimità ha deliberato l'adozione di una divisa scolastica per gli tutti gli ordini di scuola al fine di:

- favorire il senso di appartenenza alla comunità scolastica,
- dare la possibilità agli alunni di riconoscere che la scuola è uno spazio sociale diverso dalla famiglia,
- promuovere l'inclusione e offrire agli alunni un ambiente di apprendimento in cui le differenze economiche e sociali, per quanto possibile, non impediscano la piena realizzazione di tutti e di ciascuno.

Il docente presente alla prima ora di lezione in classe vigilerà che tutti gli alunni indossino la divisa apponendo richiamo scritto sul registro elettronico per gli alunni che disattendano tale regolamento

I genitori dell'alunno/a che per due volte avrà ricevuto richiamo scritto sul registro di classe per aver disatteso

la norma relativa all'obbligo della divisa scolastica saranno convocati dal Coordinatore di classe/Dirigente Scolastico o suo delegato per le comunicazioni del caso.

La presente Direttiva diviene e costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Essa, pubblicata all'Albo on-line, con carattere di notifica, va posta all'attenzione di tutto il personale. Si invitano i Sigg. Docenti, il Personale ATA e le figure in indirizzo a vario titolo interessati a rispettare con il massimo scrupolo ed impegno quanto previsto dalla presente Direttiva.

Allegato:

1. Disposizioni in caso di infortunio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Raffaella Capuano

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ALL. 1

DISPOSIZIONI IN CASO DI INFORTUNI

La presente ha carattere di dispositivo e deve essere obbligatoriamente osservata dal personale per ottimizzare il funzionamento e l'organizzazione della scuola.

Infortunati degli alunni

Fermo restando che la responsabilità degli insegnanti in caso di infortuni agli alunni è limitata a situazioni accertate di dolo, colpa grave, violazione dei propri doveri in ordine alla tutela dei minori affidati e mancanze nell'obbligo di custodia, in presenza di casi di infortunio occorso ad alunno bisogna:

1. Mantenere la calma;
2. Offrire le prime cure del caso utilizzando il materiale di primo soccorso a disposizione compatibilmente con una ragionevole valutazione dell'entità dell'infortunio; rivolgersi, per ottenere aiuto, al lavoratore preposto presente nella struttura scolastica e il cui nominativo è segnalato nella cartellonistica apposita;
3. Avvertire i genitori dell'alunno utilizzando ogni possibile mezzo (telefono, collaboratore scolastico, ecc.);
4. Nel caso si renda necessario il pronto soccorso ospedaliero, telefonare al 118 e contestualmente avvisare subito la famiglia;
5. È opportuno che l'insegnante di classe (o docente individuato dal collaboratore del DS) accompagni al presidio ospedaliero l'alunno infortunato (con il 118) sia per motivi psicologici sia per non incorrere nel reato di omissione di soccorso, laddove la famiglia non fosse reperibile o non possa intervenire immediatamente e l'alunno debba essere portato in ospedale. **L'obbligo di soccorso prescinde dal ruolo, dal servizio e da qualsiasi altra valutazione personale;**
6. Affidare la classe dell'insegnante accompagnatore a personale disponibile;
7. **Avvertire immediatamente la Dirigenza e la Segreteria dell'accaduto allo scopo di predisporre le pratiche di competenza.** Si ricorda che **tale segnalazione riveste carattere di obbligatorio;**
8. Far pervenire all'ufficio di Direzione o segreteria un breve ma dettagliato rapporto dell'accaduto, dove si precisi **l'inevitabilità e l'imprevedibilità** dell'accaduto, accludendo il referto ospedaliero in originale ed dichiarazioni di eventuali testimoni. **Anche tale adempimento riveste carattere di obbligatorio.**

La documentazione necessaria consiste in:

- Referto ospedaliero rilasciato all'atto del pronto soccorso;
- Relazione dettagliata dei docenti o degli ausiliari o, comunque, di qualsiasi persona presente ai fatti, con l'indicazione dei nominativi delle persone presenti; data e luogo dell'infortunio, modalità e ogni elemento utile a chiarire la dinamica;
- Relazione del Dirigente Scolastico che accompagna la prescritta documentazione;
- Eventuali documentazioni di spese sostenute, in seguito all'infortunio da parte della famiglia (solo per la pratica inviata alla Compagnia assicuratrice);
- **È compito tempestivo dell'assistente amministrativo** preposto predisporre immediatamente l'istruttoria di denuncia dell'infortunio, inviando la documentazione sopra descritta, entro 48 ore da quando si viene a conoscenza dell'evento, al SIDI, all'INAIL (procedura telematica su moduli predisposti), alla compagnia assicuratrice;
- Per gli infortuni la cui prognosi sia inferiore a tre giorni va comunque effettuata la denuncia a fini statistici;
- In caso di ritardo nella presentazione del referto medico da parte della famiglia, oltre a sollecitarne la consegna, è opportuno inviare PEC ai destinatari preposti, dichiarando di procedere al perfezionamento della pratica appena si sia in possesso della documentazione probante per

interrompere la decorrenza dei termini e non incorrere nelle sanzioni amministrative previste.

Infortunio subito da personale della scuola

Per quanto concerne l'infortunio sul lavoro occorso agli insegnanti, la procedura è identica a quanto precisato per gli alunni, con l'aggiunta della relazione da parte dell'infortunato.

Disposizioni comuni

Nel caso in cui un infortunio, apparentemente tanto lieve da non meritare alcun peso e tale da non rendere necessario il ricorso all'ospedale, possa dare degli esiti dopo il termine del servizio o nelle 24 ore immediatamente successive, occorre comunque soddisfare con tempestività quanto previsto ai punti 7 e 8.

Per non incorrere in erronee valutazioni dell'infortunio, si consiglia di avvertire la famiglia dell'infortunato e accompagnarlo al pronto soccorso facendosi consegnare subito dal presidio ospedaliero o dai genitori il referto e procedere secondo i punti 7 e 8.

In caso di infortunio occorso a docenti è opportuno che sia seguita analoga procedura (accompagnare il collega all'ospedale o acquisire autodichiarazione di rifiuto) e che i testimoni all'accaduto rappresentino per iscritto quanto a loro conoscenza.

Si coglie l'occasione per regolamentare un altro aspetto che riguarda le SS.LL.: **l'eccezionale interruzione del servizio per malore**. In caso di improvviso malore non è automatico lasciare il servizio affidando il proprio posto ai colleghi, occorre avvertire il collaboratore del DS e compilare, se del caso, un'apposita domanda indirizzata all'ufficio di Dirigenza, se trattasi di personale docente, e l'ufficio di segreteria, se trattasi di personale ATA: in caso di malore va comunque richiesto il soccorso dei colleghi, i quali avvertono la famiglia.

Il lavoratore va accompagnato a casa e/o affidato a familiari o in ospedale, oppure, in caso di apparente grave malore, va richiesto l'intervento immediato del 118. Ovviamente va avvertita la segreteria.

Il malore non va trattato come infortunio per quanto attiene la documentazione da produrre. Tuttavia, va attivata la procedura di primo soccorso. Solo se si attiva tutta la procedura non si è soggetti a recupero del tempo lavoro non prestato, non essendo regolare l'allontanarsi dal posto di lavoro autonomamente, semplicemente dichiarando di non sentirsi bene.

La presente ha carattere di dispositivo e deve essere obbligatoriamente osservata dal personale per ottimizzare il funzionamento e l'organizzazione della scuola.

Si coglie l'occasione per ricordare che, di fronte a un infortunio, non esistono soltanto le competenze proprie di ciascun profilo professionale, ma l'obbligo sancito dalla legge di prestare soccorso all'infortunato, senza creare allarmismi, senza lasciare incustodite le classi e senza diffondere il panico tra tutti socializzando la notizia, ma rendendosi utili e applicando doverosamente quanto previsto dalla norma.